

E' pervenuta da parte di alcune associazioni del settore delle carni e della Regione Veneto la richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione del principio del trasferimento di cui all'articolo 18 del regolamento CE n.1333/2008 alle **preparazioni di carni**.

Prima di rispondere a tale richiesta si ritiene fondamentale richiamare le seguenti definizioni presenti nelle diverse legislazioni attualmente vigente nell'Unione europea.

"Alimento non trasformato" ovvero *un alimento che non ha subito un trattamento che abbia determinato un mutamento sostanziale del suo stato iniziale; a questo riguardo, le seguenti operazioni non sono considerate come determinanti un mutamento sostanziale: divisione, separazione, scissione, disossamento, tritatura, scuoiatura, sbucciatura, pelatura, frantumazione, taglio, pulitura, sfilettatura, surgelazione, congelazione, refrigerazione, macinatura, sgusciatura, imballaggio o disimballaggio* (cfr. articolo 3, comma 2, lettera d) del regolamento (CE) n.1333/2008 che ribadisce la stessa definizione già riportata nella legislazione previgente di cui alla direttiva 95/2/CE).

"Preparazioni di carni": *carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle carni fresche* (cfr. allegato I, punto 1.15 del regolamento CE n.853/2004).

Le "preparazioni di carni" che rientrano nella definizione di alimenti non trasformati possono contenere, secondo quanto ulteriormente specificato dal legislatore, diversi ingredienti quali ad esempio le spezie e gli additivi alimentari costituendo, in tal caso, **un alimento composto**. E, come alimento composto, la presenza di un additivo alimentare, ancorchè non espressamente autorizzato nelle "preparazioni di carni", potrebbe essere legale quando lo stesso additivo è consentito in uno degli ingredienti impiegati nella loro produzione. Ciò in base al principio del trasferimento dell'articolo 18 del regolamento in oggetto.

Nel caso delle preparazioni di carni questa è stata l'interpretazione da parte delle autorità di controllo comunitarie finché, a partire dal 1° giugno 2013, sono entrate in applicazione le disposizioni del regolamento UE n.1129/2011 e **la presenza di un additivo negli alimenti non trasformati non è autorizzata in virtù del principio del trasferimento** (cfr Tabelle 1 e 2 dell'allegato del regolamento UE n.1129/2011).

A partire quindi da tale data che vieta l'applicazione del principio del trasferimento gli operatori del settore e le autorità deputate al controllo ufficiale hanno difficoltà ad interpretare le disposizioni comunitarie. In particolare per le preparazioni di carni risulta difficile conciliare il disposto del citato articolo 18 o principio del trasferimento con quanto stabilito dal regolamento UE n.1129/2011 alle Tabelle 1 e 2.

Ciò premesso, al fine evitare comportamenti difformi nell'applicazione delle norme comunitarie, la Commissione europea (CE) ha avviato la procedura per modificare il regolamento UE n.1129/2011 inserendo alla voce "alimenti non trasformati" di cui alla sola tabella 1 la seguente frase "ad esclusione delle preparazioni di carni". In altre parole il principio del trasferimento di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n.1333/2008 si potrà applicare alle preparazioni di carni e di conseguenza la presenza di un additivo alimentare, non autorizzato per tale categoria e non intenzionalmente utilizzato dal produttore, sarà considerata legale qualora lo stesso additivo sia autorizzato in uno degli ingredienti impiegati nelle preparazioni di che trattasi.

A tal proposito si informa che il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali Sezione Tossicologica, il 10 marzo 2014, ha votato favorevolmente la proposta di modifica predisposta dalla CE sull'argomento.

Pertanto si invitano codesti Assessorati a dare istruzioni alle autorità sanitarie affinché la presenza nelle preparazioni di carni, nelle dovute proporzioni, di additivi alimentari legalmente autorizzati in uno degli ingredienti delle stesse preparazioni non sia oggetto di contestazioni.

Si ringrazia della collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio Bordegnoni



EL